

Allegato a)

DISCIPLINARE DELLE CONSULTE.

Art. 1) Le Consulte sono composte dalle rappresentanze associazionistiche aventi sede o svolgenti attività nel territorio comunale, da libere forme associative e da singoli cittadini che si riuniscono a seconda degli interessi e delle finalità. I componenti delle Consulte sono nominati dal Sindaco, su proposta delle Associazioni. E' prevista la nomina di un rappresentante per ogni Associazione. Nella prima seduta della Consulta, convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, vengono eletti a maggioranza dei presenti, Presidente e Vicepresidente individuati fra i componenti della Consulta stessa.

Il Presidente e il Vicepresidente non possono ricoprire lo stesso incarico in altra Consulta.

Il Presidente e il Vicepresidente di ogni Consulta costituiscono automaticamente la Consulta del Volontariato.

Art. 2) La Consulta dura in carica per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo. In caso di rinnovo del C.C. si procede a rinnovo integrale della composizione della consulta.

Art. 3) Alle Consulte sono demandate le funzioni stabilite nello Statuto Comunale per quanto attiene il settore di competenza.

Art. 4) La Consulta è convocata dal Presidente, anche su richiesta di quattro componenti, mediante l'invio, per iscritto, ai componenti, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed ai Capigruppo consiliari, dell'ordine del giorno dei lavori. Qualora circostanze di particolare urgenza lo rendano necessario, la convocazione può essere effettuata con qualsiasi altro mezzo.

Art. 5) Le Consulte devono essere convocate almeno due volte l'anno.

Art. 6) Le sedute sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 7) E' concessa la possibilità, ad ogni Associazione che ne faccia espressa richiesta, per la discussione di particolari argomenti di interesse collettivo, di partecipare a sedute di Consulte diverse da quelle di appartenenza.

Art. 8) Funge da segretario, quando richiesto, un componente della Consulta designato dal Presidente.

Art. 9) I lavori delle Consulte sono verbalizzati ed inviati al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed ai Capigruppo consiliari. Copia del verbale, se riguardante l'espressione di pareri su atti deliberativi, deve essere inoltrato al settore di competenza, per acquisirlo nella relativa proposta.

Art. 10) Ogni Consulta si può dotare autonomamente di un disciplinare interno di organizzazione dei lavori.

Art. 11) L'attività delle Consulte non deve comportare alcun rimborso spese a carico del Comune.